



Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di \_\_\_\_\_

## **L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### Detrazione per abitazione principale

Nel rispondere a numerosi quesiti in tema di applicazione dell'ulteriore detrazione di cui all'art.1, commi 5 e 6, lett.b), della legge Finanziaria 2008, la Direzione federalismo fiscale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione 10 aprile 2008 n.11/DF, ha fornito utili indicazioni agli enti locali.

E' stato quindi precisato quanto segue:

- la base imponibile sulla quale calcolare la nuova detrazione è unicamente quella dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze, e non quella di tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà od altro diritto reale dal soggetto passivo. Non è cioè possibile estendere ad immobili diversi dall'abitazione principale (e delle sue pertinenze) il calcolo dell'ulteriore detrazione;
- la detrazione deve essere calcolata facendo riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota di possesso detenuta dal soggetto passivo che l'abita. "In pratica, anche l'ulteriore detrazione di nuova istituzione viene suddivisa in parti uguali nel caso di due o più comproprietari coabitanti per il medesimo periodo". Nel caso di trasferimento della residenza da parte del contribuente in altro immobile la detrazione deve essere calcolata sulla base imponibile di ciascuna unità

immobiliare proporzionalmente al periodo in cui si protrae tale destinazione e comunque entro il limite annuo di 200 euro complessivi (16,67 euro mensili);

- la detrazione può essere fruita fino a concorrenza del suo ammontare: l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata;
- nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'importo della detrazione deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, come già indicato nella ris. 31 gennaio 2008 n.1/DF (di cui alle precedenti Lettere mensili);
- l'ulteriore detrazione va ad aggiungersi ai benefici che l'ente locale ha previsto nell'esercizio della propria autonomia regolamentare (elevazione della detrazione base di euro 103,29, riduzione d'imposta, altro);
- nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dei soggetti passivi ICI, per l'applicazione della detrazione occorre fare riferimento all'art.6, c. 3-bis, del D.Lgs. n.504/1992, che prevede l'applicazione delle detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta in favore dell'ex coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune dove è ubicata la ex casa coniugale. E' stato così precisato che se l'ex coniuge non assegnatario possiede nello stesso Comune un'altra abitazione che ha concesso in uso gratuito od ha locato – non potendo più utilizzarla – beneficia comunque delle detrazioni secondo il citato comma 3-bis, così come può beneficiarne anche il familiare (parente in linea retta o collaterale, ex art. 59, c.1, lett. e), del D.Lgs. n.446/1997) che ha concesso allo stesso soggetto (cioè l'ex coniuge) un altro immobile nel medesimo Comune. Inoltre lo stesso ex coniuge può godere dell'ulteriore detrazione anche se possiede un'altra abitazione in un Comune differente da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

[Il taglio dei trasferimenti erariali ex D.L. n. 81/2007](#)

Il Consiglio di Stato (ordinanza 22 aprile 2008 n.2160) ha respinto l'appello dell'Avvocatura dello Stato contro il provvedimento del Tar Veneto che ha disposto la sospensiva del taglio ai trasferimenti erariali subito da un Comune veneto in quanto avvenuta in modo proporzionale e non in base alla quantificazione dell'effettivo maggior gettito ICI derivante dal riclassamento di determinate categorie di immobili ai sensi del D.L. n.81/2007, come convertito nella legge n.127/2007.

E' stata quindi ritenuto illegittimo il taglio dei trasferimenti avvenuto in proporzione alle spettanze, con forti sperequazioni fra l'importo della riduzione delle risorse erariali trasferite ed il reale aumento del gettito dell'imposta.

### **LA TARSU E GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI**

L'art.33-bis della legge 28 febbraio 2008 n.31, ha disciplinato l'applicazione della Tarsu/Tariffa rifiuti per gli istituti scolastici statali, ponendo fine ad una questione che per molti anni ha contrapposto i Comuni e le istituzioni scolastiche.

Il citato articolo (come già evidenziato nelle precedenti Lettere mensili) prevede che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provveda a corrispondere direttamente agli enti una somma proporzionale al numero di iscritti nelle scuole statali funzionanti nel territorio comunale, quale importo forfettario per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nei confronti delle medesime istituzioni.

In data 20 marzo 2008 la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali ha sancito l'accordo attuativo della citata norma, stabilendo i criteri ed i parametri per la corresponsione da parte del Ministero della pubblica istruzione delle somme dovute ai singoli Comuni e le modalità per definire le situazioni debitorie pregresse. Le scuole statali non provvederanno più quindi direttamente al pagamento di importi dovuti a tale titolo.

Con nota 9 aprile 2008 n.616, il Ministero (Dipartimento per la programmazione) ha reso noto che si farà carico, in prima istanza, dei debiti maturati dalle scuole nei confronti degli enti sino a tutto il 2006. "Previo monitoraggio dell'attuazione dell'accordo" verranno successivamente

stabilite, d'intesa con l'Anci, le modalità per affrontare le eventuali situazioni debitorie residuali fino al 31 dicembre 2007.

#### **PROCESSO TRIBUTARIO – AVVISO DI RICEVIMENTO E NOTIFICAZIONE**

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art.140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, così come recentemente (4 dicembre 2007 – 14 gennaio 2008 n. 627) ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile.

L'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ma prima che abbia inizio la relazione prevista dall'art.379, c.1, del codice, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ex art. 372, c.2, c.p.c.

In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento, ed in mancanza di esercizio dell'attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art.291 del codice. Le Sezioni unite hanno ritenuto che il difensore del ricorrente può tuttavia domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art.6, c.1, della legge n.890/1982.

Cordiali saluti.

Aprile 2008